

visto,

si trasmetta ai Commissari Giudiziali per il parere.
26/02/2018

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS
AVV. ALBERTO NANNI
AVV. GABRIELLA COVINO
AVV. LUCA JEANTET
AVV. DANIELA AMHOF
Piazza Belgioioso, n. 2
20121 Milano
Tel. 02/763741- Fax n. 0276009628

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

R.G. 11/2017 – G.D. Dott.ssa BERTOLOTTO ENRICA

Commissari Giudiziali: dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario, dr. Silvano

Cremonesi

* * *

ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE DI DEPOSITO DEL PIANO E DELLA

PROPOSTA DI CONCORDATO EX ART. 161, SESTO COMMA, L. FALL.

nell'interesse di

IBP ENERGIA S.R.L., con sede legale e principale in Tortona (AL), strada Ribrocca, n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02414270062, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 253760, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Enrico Colombo, nato a Bergamo (BG) il 1 settembre 1964 (C.F. CLMNRC64P01A794K) e domiciliato in Tortona (AL), strada Ribrocca n. 11 ("IBP Energia" oppure la "Società"), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce ai ricorsi ex art. 161, sesto comma, l. fall., in data 13 ottobre 2017 e depositati in data 16 ottobre 2017, dagli avv.ti Alberto Nanni, Gabriella Covino, Luca Jeantet e Daniela Amhof, tutti dello Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso dall'avv. Luca Gastini in Alessandria, piazzetta S. Lucia, n. 1.

---o0o---

A.	PREMESSA.....	2
1.	IL RUOLO DI IBP ENERGIA NEL GRUPPO M&G NELL'OTTICA DELLA RISTRUTTURAZIONE	4
2.	LA GESTIONE FUNZIONALE ALLA STABILIZZAZIONE DEL PASSIVO CONCORDATARIO ED ALLA CONSERVAZIONE DELL'ATTIVO	5
2.1.	I rapporti con gli istituti di credito.....	6
2.2.	I rapporti con gli investitori industriali e l'organizzazione del processo di M&A.....	7

2.3.	La gestione consulenziale su base quotidiana funzionale alla stabilizzazione del passivo concordatario ed alla conservazione dell'attivo	9
3.	L'ATTIVITÀ DIRETTA ALLA FINALIZZAZIONE DEL PIANO CONCORDATARIO E DELLA PROPOSTA AI CREDITORI	9
4.	RISERVA DI ISTANZA <i>EX ART. 163 BIS</i> L. FALL. PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE COMPETITIVE SULLA BASE DELLA SECONDA OFFERTA	11
5.	L'ASSENZA DI IMPATTO NEGATIVO IN CASO DI CONCESSIONE DELLA PROROGA.....	13
6.	L'ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE <i>EX ART. 161</i> , SESTO COMMA, L. FALL.	13

---o0o---

A. PREMESSA

- A1.** Con ricorsi in data 13 ottobre 2017, tutti depositati in data 16 ottobre 2017 (i **“Ricorsi”**), IBP Energia, Mossi & Ghisolfi (**“M&G”**), M&G Finanziaria S.p.A. (**“M&G Finanziaria”**), Biochemtex S.r.l. (**“Biochemtex”**), Beta Renewables S.p.A. (**“Beta Renewables”**), Italian Bio Products S.r.l. (**“IBP”**), M&G Polimeri S.p.A. a socio unico (**“M&G Polimeri”**) e Acetati Immobiliare S.p.A. (**“Acetati”**); di seguito, ove congiuntamente, le **“Società del Gruppo”**, oppure, le **“Società”**), hanno chiesto a codesto Ill.mo Tribunale di Alessandria di essere ammesse al concordato preventivo, ex art. 161, sesto comma, l. fall., con concessione, ai sensi e per gli effetti di cui alla medesima norma, di un termine di centoventi giorni (ovvero della diversa durata ritenuta di giustizia) per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, l. fall., ovvero della domanda ai sensi dell'art. 182 *bis*, primo comma, l. fall.; con i Ricorsi, le Società del Gruppo M&G hanno altresì chiesto la determinazione (ex art. 161, ottavo comma, l. fall.) degli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, da assolvere sino alla scadenza del precitato termine.
- A2.** Con decreto del 24 ottobre 2017, depositato in data 25 ottobre 2017 e comunicato alla Società in data 26 ottobre 2017, codesto Ill.mo Tribunale ha (i) assegnato termine alla Ricorrente di 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, primo e secondo comma, l. fall., e (ii) nominato quali Commissari Giudiziali il dott. Claudio Ferrario, il dott. Silvano Cremonesi e il dott. Piero Canevelli.
- A3.** Con il suindicato provvedimento, codesto Ill.mo Tribunale ha altresì disposto il

deposito, da parte del Ricorrente:

- entro il 15 novembre 2017, di una situazione economico-finanziaria di periodo al 31 agosto 2017 e di una situazione patrimoniale aggiornata al 16 ottobre 2017;
- con cadenza mensile a partire dal 15 novembre 2017, di una situazione patrimoniale aggiornata;
- con cadenza mensile a partire dal 16 ottobre 2017, (i) di una situazione finanziaria della Società ai fini della pubblicazione nel Registro delle Imprese, (ii) di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti per la ristrutturazione dell'attività aziendale, (iii) di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli istituti bancari, con i quali la Società sta intrattenendo od ha intrattenuto rapporti commerciali, (iv) di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento, (v) di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;
- con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

Inoltre, codesto Ill.mo Tribunale ha richiesto di trasmettere una copia dei predetti prospetti e relazioni direttamente ai Commissari Giudiziali.

- A4.** In ottemperanza agli obblighi informativi di cui al decreto del 24 ottobre 2017, la Società ha depositato le previste memorie informative quindicinali in data 8 novembre 2017, 23 novembre 2017, 11 dicembre 2017, 27 dicembre 2017, 11 gennaio 2018, 26 gennaio 2018 e 12 febbraio 2018. La Società ha altresì depositato la prima, la seconda, la terza e la quarta memoria informativa ai sensi dell'art. 161 co. 8 l. fall., corredate con gli specifici approfondimenti richiesti da codesto Ill.mo Tribunale, nelle date del 15 novembre 2017, 15 dicembre 2017, 15 gennaio 2018 e 15 febbraio 2018.
- A5.** La Società ha regolarmente e tempestivamente provveduto al deposito delle spese di giustizia.

1. IL RUOLO DI IBP ENERGIA NEL GRUPPO M&G NELL'OTTICA DELLA RISTRUTTURAZIONE

IBP Energia è stata costituita in data 30 settembre 2013 ed è controllata al 100% da Biochemtex. Come già si è avuto modo di esporre, l'oggetto sociale di IBP Energia è strettamente connesso all'attività del Gruppo M&G nel settore della produzione del bioetanolo di seconda generazione.

IBP, controllata di Biochemtex, è titolare di un impianto innovativo di produzione di bioetanolo sito in Crescentino. A tale impianto è collegata una centrale di produzione di energia elettrica, che produce energia elettrica mediante l'utilizzo di biomasse (lignina), a propria volta prodotta dall'impianto di IBP. La centrale di produzione di energia elettrica è stata concessa in locazione finanziaria da Unicredit Leasing S.r.l. ad IBP Energia con contratto di *leasing* in data 1 ottobre 2013 ("**Contratto di leasing**") e, in ragione della stretta interdipendenza industriale sussistente tra l'impianto di bioetanolo e la centrale elettrica, IBP Energia ha, a propria volta, concesso in affitto detta centrale elettrica alla collegata IBP mediante contratto di affitto di ramo di azienda in data 4 ottobre 2013 ed a fronte del pagamento di un canone d'affitto trimestrale pari ad Euro 1.600.000,00.

Risulta quindi palese il ruolo centrale che IBP Energia ricopre all'interno del Gruppo M&G e soprattutto per quelle Società che compongono il cd. '*Perimetro Bio*' (Biochemtex, Beta, IBP ed IBP Energia), essendo la parte finale della catena che, dallo sfruttamento delle biomasse, porta alla produzione di energia elettrica.

Come anticipato nelle informative precedentemente depositate, IBP Energia ha intrapreso, insieme a tutte le Società del Gruppo, un percorso diretto ad individuare uno strumento unitario, idoneo a consentire la liquidazione degli assets rilevanti di tutte le Società, così da poter ristrutturare il passivo debitorio e procedere al miglior soddisfacimento possibile del ceto creditorio concordatario.

Il menzionato percorso è unitario e non può prescindere da quello delle altre Società del Gruppo, proprio in ragione del modello di business realizzato dal Gruppo M&G in relazione al ramo di attività nel settore del bioetanolo di seconda generazione. Ed infatti, tale modello di business self-standing (i.e. autosufficiente), ove sia tutelata la continuità

aziendale, è destinato ad incontrare un'ampia domanda nel mercato internazionale, posto che – come anticipato nei Ricorsi – la domanda di etanolo per carburanti è prevista in rimarchevole aumento nel corso dei prossimi anni.

Per tali motivi e per il ruolo ricoperto all'interno della struttura societaria del Gruppo, IBP Energia è strategica all'interno di quel perimetro ("**Perimetro Bio**"), del quale fanno parte anche IBP, Beta e Biochemtex e che rappresenta il vero motore del Gruppo.

Come si vedrà meglio *infra*, il processo di M&A in corso sarebbe quindi menomato ove il perimetro non dovesse (nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente istanza) comprendere IBP Energia, società centrale all'interno della struttura societaria del Gruppo, titolare della centrale energetica e del contratto di *leasing*, per l'utilizzo della stessa.

Per questi motivi, la strategicità e l'imprescindibilità di IBP Energia nella pendente operazione di ristrutturazione risulta palese, anche nell'ottica ed ai fini della presente istanza di proroga ex art. 161, sesto comma, l. fall.; e ciò al fine di evitare di penalizzare il processo di ristrutturazione in corso in relazione a tutte le Società del Gruppo e, soprattutto, di evitare di arrecare un grave danno ai creditori non solo della stessa IBP Energia, ma anche e soprattutto delle altre Società, anche e soprattutto in considerazione dell'offerta di investimento che è stata acquisita e di cui si dirà subito in appresso.

2. LA GESTIONE FUNZIONALE ALLA STABILIZZAZIONE DEL PASSIVO CONCORDATARIO ED ALLA CONSERVAZIONE DELL'ATTIVO

Come già ampiamente esposto nelle precedenti informative, nel periodo successivo al deposito del Ricorso, la Società – con la collaborazione dei propri consulenti – ha utilmente ed attivamente profuso un quotidiano impegno, univocamente diretto al raggiungimento dell'obiettivo finale della ristrutturazione del Gruppo e del massimo soddisfacimento del ceto creditorio delle Società che ne fanno parte.

Al fine di evidenziare come, dunque, il periodo trascorso abbia sempre visto garantita la massima tutela dei creditori, si rinvia a quanto ampiamente illustrato nelle precedenti relazioni e memorie informative, con riferimento ai dettagli delle attività svolte nel corso della procedura di concordato cd. '*riservato*'. Viene in ogni caso riportata, qui di seguito,

una sintesi delle principali questioni trattate.

2.1. I rapporti con gli istituti di credito

Mediobanca ha continuato a porre in essere attività di consulenza *ongoing* in favore delle Società del Gruppo M&G nei rapporti con gli Istituti di Credito, provvedendo, nell'ultimo periodo, a fornire preliminari aggiornamenti sullo stato del processo di ricerca di un investitore, anticipando agli Istituti di Credito l'opportunità e la necessità di fissare un incontro plenario nel corso del mese di febbraio, raccogliendo l'invito degli stessi istituti ad avere maggiore visibilità sugli esiti del richiamato processo di ricerca dell'investitore e, *inter alia*, anche nella prospettiva di verificare la convenienza e l'opportunità di eventuali accordi paraconcordatari.

Con specifico riferimento ai rapporti con UCI Leasing ed al relativo Contratto di *Leasing*, durante l'incontro in data 2 febbraio 2018, è stata ipotizzata la seguente soluzione:

- (i) concessione da parte di UCI Leasing di una moratoria, per capitale e interessi, di tutte le rate a scadere nel periodo ricompreso tra oggi e sino al trasferimento del ramo di azienda IBP Energia (**Ramo di Azienda**) all'aggiudicatario dello stesso;
- (ii) maturazione, sugli importi capitale oggetto di moratoria, dei soli interessi al saggio contrattuale, con espressa rinuncia/non contabilizzazione di quelli moratori;
- (iii) assenso di UCI Leasing, previa verifica del merito del credito, al subentro dell'aggiudicatario del Ramo di Azienda nel Finanziamento, con accollo in capo a quest'ultimo delle rate maturate e non pagate nel periodo di moratoria (comprehensive di interessi);
- (iv) ferme ed invariate le altre condizioni del Contratto di *Leasing*.

In data 8 febbraio 2018, UCI Leasing ha richiesto l'invio di una bozza dell'accordo di moratoria, manifestando, per le vie brevi, un orientamento favorevole a quanto richiesto dalla Società, seppur condizionatamente all'approvazione definitiva dei relativi organi deliberanti. La bozza del menzionato accordo è stata inviata a UCI Leasing con email in data 15 febbraio 2018 e la Società è, ad oggi, in attesa di commenti da parte dell'istituto

di credito.

In data 19 febbraio 2018, si è tenuto un nuovo incontro, questa volta con i legali incaricati da tutti i creditori finanziari delle Società del Gruppo M&G, al fine di rappresentare gli sviluppi delle trattative con l'investitore e la proposizione, da parte di quest'ultimo, di una porzione differita di corrispettivo in termini di *earn out*, cui potrebbe essere collegato un accordo para concordatario, che consentirebbe, ove accettato dai creditori finanziari, di liberare risorse a favore degli altri creditori chirografari.

La concessione della proroga consentirebbe, ovviamente, di poter fattivamente proseguire tali colloqui, che verrebbero invece bruscamente interrotti in caso di rigetto dell'odierna istanza.

2.2. I rapporti con gli investitori industriali e l'organizzazione del processo di M&A

Sul punto, si richiama quanto esposto nelle memorie informative già agli atti, in relazione al processo di M&A in corso con i due investitori industriali, nell'ambito delle quali è stata ipotizzata:

- l'opportunità di impostare e prospettare agli organi della procedura una soluzione di gruppo;
- l'acquisizione di un'offerta unitaria per i rami di azienda di tutte le società del Perimetro Bio, oggetto del perimetro del processo M&A e, quindi, di M&G Finanziaria, Biochemtex, Beta Renewables, IBP e IPB Energia;
- la distinzione, società per società, della quota parte del corrispettivo unitario da destinare a ciascuna entità sulla base delle stime peritali in corso di esecuzione;
- la possibilità di evitare, in tal modo, che l'offerta risulti condizionata alla circostanza che il *bidder* sia aggiudicatario soltanto dell'insieme dei rami di azienda e non solo di una parte di essi;
- l'opportunità di proporre agli organi della procedura una struttura che preveda cinque aste individuali, ma sincrone, con lotti da determinare, il diritto di pareggio per il primo offerente, nel caso in cui pervengano offerte individuali, ed il cd. *right to match*, ovvero la possibilità di aggiudicazione nei 20 giorni successivi all'asta.

Successivamente al deposito delle memorie in data 11 gennaio 2018 e 26 gennaio 2018, sono occorse molteplici attività connesse ai due processi di *due diligence* in corso con i due investitori industriali ed alla potenziale struttura dell'offerta, di cui riportiamo oggi solo una parte, precisando che sia le Società, sia gli *advisor* finanziari e legali hanno avuto riunioni e conferenze telefoniche su base quotidiana. In particolare, si richiama un incontro tra esponenti dell'investitore industriale, suoi consulenti ed esponenti dello Studio Chiaruttini e di Mediobanca, diretto all'approfondimento dello stato del fabbisogno finanziario sulle diverse società interessate dal processo M&A.

In data 2 febbraio 2018, si è poi tenuto un incontro con i legali dell'investitore industriale, i quali hanno in sintesi rappresentato che:

- al momento e salva decisione finale, non l'offerta non avrebbe incluso il ramo M&G Finanziaria;
- avrebbe chiesto il diritto di pareggio, ma avrebbe accettato anche la possibilità di partecipare ad una fase di gara successiva all'aggiudicazione (provvisoria) con previsione, a quel momento, di un rilancio unico;
- avrebbe collegato l'efficacia dell'offerta all'ammissione di tutte le Società del Perimetro Bio alla procedura di concordato pieno ed all'assenza di una loro revoca prima dell'aggiudicazione;
- si sarebbe resa disponibile a modificare l'offerta se e nella misura in cui fossero stati richiesti correttivi tecnici dai Commissari o da codesto Ill.mo Tribunale.

In pari data, l'investitore industriale ha formulato un'offerta, già consegnata all'Organo Commissariale, avente ad oggetto i rami delle aziende di Biochemtex, Beta Renewables, IBP e IBP Energia relativi alle Attività Bio e/od alle Tecnologie Bio meglio precisate e individuate nell'offerta, il tutto ad un prezzo di acquisto pari ad Euro 72 milioni (la "**Prima Offerta**").

In aggiunta, l'investitore industriale ha richiesto l'inclusione nel perimetro del contratto di locazione finanziaria relativo alla centrale elettrica assumendosi un impegno massimo pari ad Euro 18,6 milioni.

Successivamente alla ricezione della Prima Offerta, le Società ed i propri consulenti si

sono immediatamente attivati per ottenere un miglioramento del suo contenuto. In particolare, in data 8 febbraio 2018, si è tenuto un incontro con l'investitore industriale, nell'ambito del quale è stata esaminata nel dettaglio la Prima Offerta ed è stato richiesto il miglioramento significativo del prezzo *upfront*, con possibilità di strutturare un meccanismo di *earn out*, se del caso in forma di strumenti finanziari partecipativi.

Il 14 febbraio 2018, da ultimo, l'investitore industriale ha trasmesso una nuova comunicazione, che preannuncia l'invio – come effettivamente ricevuto in data 21 febbraio 2018 – di una nuova offerta ("**Seconda Offerta**"), migliorativa rispetto alla precedente. In particolare, la seconda offerta prevede, *inter alia*:

- (i) il miglioramento del prezzo offerto, da Euro 72 milioni ad Euro 75 milioni;
- (ii) la previsione, sotto condizione dell'omologa delle proposte di concordato delle Società del Perimetro Bio, di un ulteriore porzione di prezzo (di importo massimo complessivo di Euro 20 milioni), in base ad un meccanismo di *earn out* condizionato, da corrispondersi in *tranches* con scadenza annuale e con ultimo pagamento al 31 maggio 2024;
- (iii) inclusione nel perimetro dell'offerta di un ulteriore contratto precedentemente escluso.

2.3. La gestione consulenziale su base quotidiana funzionale alla stabilizzazione del passivo concordatario ed alla conservazione dell'attivo

L'attività consulenziale richiesta dalle Società del Gruppo M&G, ivi includendo IBP Energia, ai propri consulenti finanziari e legali su base quotidiana assume tutt'ora dimensioni rilevanti.

Sul punto, ci si permette di rinviare alle precedenti memorie informative.

3. L'ATTIVITÀ DIRETTA ALLA FINALIZZAZIONE DEL PIANO CONCORDATARIO E DELLA PROPOSTA AI CREDITORI

Come già evidenziato, lo studio e la redazione del piano concordatario e della proposta ai creditori di IBP Energia sono strettamente legati (i) al processo di M&A, gestito nell'interesse collettivo di tutte le Società del Gruppo, con particolare riferimento a quelle del Perimetro Bio, con l'ausilio dei propri consulenti legali e finanziari, e (ii) al contenuto

delle offerte ad oggi ricevute, e (iii) al dialogo avviato con i creditori finanziari.

Alla luce della Prima Offerta e della successiva integrazione, sono quindi in fase di finalizzazione un piano ed una proposta di concordato che, per il tramite della dismissione e della liquidazione degli assets della Società, possa consentire la raccolta della liquidità necessaria per la miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio chirografario, con la massima soddisfazione di quello privilegiato.

Tuttavia, tale piano concordatario non può e non potrà essere definitivo sino al momento in cui lo sarà anche quello delle altre Società del Perimetro Bio, in considerazione della natura unitaria della proposta di investimento che è stata ricevuta.

Anche per questo motivo, viene presentata a codesto Ill.mo Tribunale la presente istanza di proroga dei termini di cui all'art. 161 l. fall..

Peraltro, la Società – con l'ausilio dei propri consulenti – ha *medio tempore* proseguito (e sta tuttora proseguendo):

- (i) l'esame dei dati contabili e della situazione patrimoniale;
- (ii) l'esame e lo studio della natura giuridica del piano e della proposta da presentare a codesto Ill.mo Tribunale ed ai creditori;
- (iii) unitamente agli Attestatori, la campionatura delle posizioni debitorie e creditorie, che saranno oggetto di circolazione da parte degli Attestatori stessi;
- (iv) la disamina delle singole posizioni dei creditori sociali, al fine di (a) quantificare tutte le pretese, (b) verificare la sussistenza di eventuali ragioni di privilegio e/o prededuzione; (c) verificare la natura strategica o meno, anche in ottica di un eventuale classamento, dei creditori chirografari;

Inoltre, gli Attestatori stanno proseguendo le attività propedeutiche alla verifica della veridicità dei dati aziendali (e.g. circolarizzazione dei crediti vantati nei confronti dei clienti; circolarizzazione dei debiti dei confronti dei fornitori; revisione rapporti debito-credito nei confronti delle banche e degli istituti finanziari; verifica estratto di ruolo Equitalia; verifica carichi pendenti presso l'Agenzia Entrate; riscontro a campione Centrale Rischi Banca d'Italia; presa visione e primo riscontro libro cespiti e valori

contabili; presa visione dei PV Giornalieri Guardia di Finanza; etc.)

Il fabbisogno di IBP Energia, quindi, sulla base dei dati ad oggi disponibili (ancora soggetti a possibili variazioni) è così suddiviso: €/Mil. 1 per quanto riguarda il debito chirografario, €/Mil. 0,03 per quanto riguarda il debito privilegiato e €/Mil. 2 quali oneri di ristrutturazione.

4. RISERVA DI ISTANZA EX ART. 163 BIS L. FALL. PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE COMPETITIVE SULLA BASE DELLA SECONDA OFFERTA

Come si è già anticipato, Biochemtex, IBP, IBP Energia e Beta, sono state oggetto di un offerta vincolante, datata 2 febbraio 2018, a mezzo della quale (al termine di una *due diligence* approfondita e una serie di incontri con i dirigenti delle società interessate e i propri *advisors*) l'investitore ha finalizzato il proprio intento di voler acquistare l'insieme delle società costituenti il Perimetro Bio del Gruppo M&G.

L'investitore industriale, quindi, per il tramite della Prima Offerta, si è dichiarato intenzionato ad acquistare, esclusivamente in unico contesto e come parte di una inscindibile operazione, i rami delle aziende Biochemtex, IBP, IBP Energia e Beta.

Tale Prima Offerta è stata poi migliorata, come sopra indicato, con la Seconda Offerta, che è pervenuta in data 21 febbraio 2018 e che è migliorativa relativamente al corrispettivo della cessione e dell'inclusione di specifici contratti.

Sulla base dei dati ad oggi disponibili l'investitore industriale procederà quindi all'acquisto cessione assumendo che:

- (i) la cessione avvenga prima dell'omologazione dei concordati preventivi delle Società, previa autorizzazione dell'Ill.mo Giudice Delegato ex art. 167 l. fall. e/o autorizzazione del Tribunale nelle forme eventualmente previste in sede di gara disposta ex art. 163-bis l. fall.;
- (ii) tutte le Società presentino al Tribunale di Alessandria, nei termini di legge, le rispettive proposte e piani di concordato preventivo, e che tali proposte e piani comprendano l'Offerta e siano compatibili con quest'ultima;
- (iii) conseguentemente, a fronte della presentazione delle proposte e dei piani concordatari, tutte le Società siano regolarmente ammesse dal Tribunale di

Alessandria alla procedura di concordato preventivo e tale ammissione non sia revocata in data antecedente alla aggiudicazione ai sensi dell'art. 163-bis I. fall.;

- (iv) le modalità del procedimento competitivo o dei procedimenti competitivi di cui all'art. 163 *bis* I. fall. disposto o disposti da codesto III.mo Tribunale siano tali da garantire l'unitarietà della cessione di tutte le società del Perimetro Bio;
- (v) le modalità di svolgimento del procedimento competitivo di cui all'art. 163 *bis* I. fall., che saranno disposte dall'III.mo Tribunale di Alessandria prevedano – per il caso in cui nell'ambito del medesimo procedimento fosse presentata da terzi un'offerta per le società del Perimetro Bio, a termini e condizioni ritenuti migliori rispetto a quelli di cui alla Seconda Offerta – il riconoscimento all'Offerente, nelle forme che il Tribunale di Alessandria riterrà opportune, del diritto di pareggiare tale provvisoria miglior offerta ovvero, quantomeno, di poter effettuare un rilancio rispetto alla miglior offerta del terzo aggiudicatario provvisorio.

Alla luce di quanto brevemente descritto, la Società riserva sin d'ora di chiedere all'III.mo Tribunale di voler disporre lo svolgimento di procedure competitive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 *bis* I. fall., secondo le modalità che saranno qui di seguito proposte, da indire non appena tutte le Società del Perimetro Bio saranno state ammesse ai sensi dell'art. 163 I. fall..

L'accoglimento e la sua celere esecuzione da parte degli Organi della Procedura preposti consentirà:

- (i) di realizzare gran parte dell'attivo stimato già prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo;
- (ii) di realizzare il suddetto attivo ai migliori valori ipotizzabili, senza una sua parcellizzazione e, quindi, evitando il rischio che taluni cespiti possano rimanere invenduti (da un lato dilatando inevitabilmente i tempi di esecuzione del concordato, dall'altro facendo aumentare le spese



prededucibili, sia in conseguenza dell'imposizione fiscale, sia in ragione degli interventi manutentivi, minimi, ma tuttavia necessari e rilevanti agli impianti industriali di proprietà del Gruppo);

- (iii) di azzerare i costi prededucibili correnti connessi alle diverse operazioni descritte.

5. L'ASSENZA DI IMPATTO NEGATIVO IN CASO DI CONCESSIONE DELLA PROROGA

Fermo quanto sopra, si segnala altresì che la proroga, richiesta con la presente istanza, non avrebbe – secondo le stime operate dalla Società – alcun impatto negativo a livello economico, patrimoniale o finanziario.

Ed infatti, nel corso dell'ulteriore periodo cd. 'concordatario', in caso di concessione della proroga, gli ulteriori costi saranno compensati dai flussi attivi derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa; non si verificherebbe, dunque, alcun sostanziale aumento del passivo, come si evince dai piani cassa che si riproducono qui di seguito.

	<i>(valori in migliaia di euro)</i>		
Flussi di Cassa 1.10.2017 - 30.04.2018	Febbraio	Marzo	Aprile
<u>Saldo Iniziale</u>	152,2	45,5	1.725,2
<u>Entrate</u>			
- Affitto ramo d'azienda a IBP	60,0	1.691,0	-
<u>Uscite</u>			
- Rate di leasing Unicredit e spese banca	(94,8)	(10,0)	-
- Spese di procedura	(71,9)	(1,3)	-
<u>Saldo Finale</u>	45,5	1.725,2	1.725,2

6. L'ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE EX ART. 161, SESTO COMMA, L. FALL.

Alla luce di quanto precede risulta utile ed opportuna la proroga del termine per il deposito del piano concordatario definitivo e della proposta ai creditori.

In alternativa, come già osservato in precedenza, il piano concordatario redigendo, avendo come presupposto imprescindibile per la miglior soddisfazione del ceto creditorio la liquidazione del Perimetro Bio, rischierebbe di diventare inattuale e, soprattutto, irrealizzabile.

Non solo: la concessione della richiesta proroga consentirebbe, inoltre, la prosecuzione dei colloqui con le varie controparti interessate, nei termini sopra descritti, a tutto

vantaggio del ceto creditorio, specie chirografario.

Risulta quindi palese che IBP Energia, come tutte le altre Società del Gruppo diverse da IBP, necessitino di una proroga ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, sesto comma, I. fall., del termine per il deposito del piano concordatario e della proposta ai creditori, anche per permettere la corretta preparazione delle procedure competitive e la conseguente cessione degli assets societari, così da poter incamerare le risorse necessarie per la soddisfazione di tutto il ceto creditorio.

---o0o---

In considerazione di quanto sopra, la **IBP ENERGIA S.R.L.**, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale di Alessandria voglia prorogare, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, fall., il termine per il deposito della proposta, del piano e dei documenti previsti dall'art. 161, secondo e terzo comma, I. fall., per il periodo di 60 giorni previsto dall'art. 161, sesto comma, I. fall. o comunque per il periodo ritenuto di giustizia.

La Società rimane ovviamente a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o documentazione che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse richiedere.

Milano/Torino/Alessandria, 21 febbraio 2018

Avv. Alberto Nanni

Avv. Gabriella Covino

Avv. Luca Jeantet

Avv. Daniela Amhof

Avv. Luca Gastini

